

**A tutti gli Organismi di Certificazione accreditati e accreditandi nello schema SCR**

**A tutti gli ispettori**

**A tutti i Soggetti interessati**

Loro sedi

Milano 23 Febbraio 2010

**Oggetto: Disposizione in materia di Accreditemento nello schema SCR**

### **Scopo del documento**

Successivamente all'emissione della revisione 1 del Regolamento Tecnico RT-12, sono cambiate le Norme e le Guide internazionali in materia di accreditamento.

Per questo motivo e su richiesta di alcune associazioni degli Organismi di Certificazione accreditati, si è proceduto al riesame di tutti i documenti applicabili in riferimento al citato Regolamento Tecnico RT-12.

### **Norme e Guide internazionali di riferimento**

Pur ricordando che gli accreditamenti per lo schema SCR (certificazioni a fronte dello standard BS OHSAS 18001:2007) non sono, ad oggi, ricompresi negli accordi MLA EA e IAF, si ritiene utile ricordare quali sono le norme e le guide internazionali da utilizzare per questo schema:

1) Norme ISO: ISO IEC 17021: 2006

2) Documenti IAF/EA:

- IAF MD 1 *"IAF Mandatory Document for the Certification of Multiple Sites Based on Sampling"*
- IAF MD 2 *"IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems"*
- IAF MD 5 *"IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits"*
- EA 7/05 *"Application of ISO/IEC 17021:2006 for Combined Audits"*

### **Applicabilità degli IAF Mandatory Document MD 1, 2 e 5 allo schema SCR**

Si ritengono applicabili, i seguenti IAF Mandatory Documents:

- IAF MD 1 *"IAF Mandatory Document for the Certification of Multiple Sites Based on Sampling"*.

Si concorda nel ritenere ammissibile l'applicazione del documento allo schema SCR, a condizione che i requisiti vengano applicati a organizzazioni che rispondano alle caratteristiche di cui al § 2.3.1 dello stesso documento e a condizione che l'Organismo definisca una procedura documentata che descriva le modalità operative per il campionamento dei siti nel corso del periodo di validità della certificazione.

Il documento non è invece applicabile per la certificazione di consorzi di scopo e delle associazioni temporanee di impresa (ATI).

- IAF MD 2 *"IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems"*.
- IAF MD 5 *"IAF Mandatory Document For Duration of QMS and EMS Audits"*. Per la cui applicazione nello schema SCR si rimanda a quanto stabilito nel paragrafo successivo.

### **Applicabilità dello IAF Mandatory Document 5 allo schema SCR - Calcolo dei tempi di audit**

Si ritiene ammissibile l'applicazione delle regole definite dallo IAF MD 5, Annex B, allo scopo di perseguire un maggiore dettaglio nella definizione dei parametri di riferimento per il calcolo della durata degli audit (es. numero di addetti).

Si segnala l'importanza dei contenuti di cui alla Nota 2 dello stesso Annex B, che prevede la possibilità di considerare il numero di personale effettivo come un continuum, approssimando ragionevolmente per eccesso o difetto in funzione della localizzazione nell'intervallo.

Si confermano, tuttavia, le prescrizioni di cui al Regolamento Tecnico RT-12 rev. 01, il quale definisce all'Appendice 2 i livelli di complessità e non ammette alcun fattore di riduzione per il calcolo della durata degli audit per lo schema SCR.

Si ribadisce, inoltre, che è necessario considerare ai fini del calcolo dei tempi di audit, tutto il personale, senza alcuna riduzione per le aziende che lavorano su più turni, comprendendo il personale (installatori/manutentori di ditte terze) che opera in outsourcing in maniera permanente o continuativa, esclusi i trasporti, se non inclusi nello scopo di certificazione. Tuttavia, l'Organismo di Certificazione dovrà effettuare, in fase di offerta, una valutazione documentata circa la necessità di includere nel conteggio dei giorni-uomo il personale di ditte terze, impegnato nelle grandi fermate programmate (es. manutenzioni annuali).

Infine, tenuto conto dell'applicabilità del requisito di cui al § 2.1 dello IAF MD 5, circa il tempo limite minimo dedicato alle attività di audit on-site - pari all'80% del tempo calcolato, si conferma quanto già stabilito dalla ns. precedente disposizione rif. prot. 2007UTU170 e cioè che il restante 20% del tempo deve essere dedicato alle attività di pianificazione e predisposizione dell'audit report e non può essere considerato come una riduzione del tempo di audit.

### **Sorveglianze al 1° triennio di certificazione - § 5.6 Regolamento Tecnico RT-12**

#### Effettuazione di 3 (tre) sorveglianze

Si conferma l'applicabilità dei requisiti di cui all'RT- 12 rev. 01, circa l'effettuazione di 3 (tre) verifiche di sorveglianza da effettuare durante il primo ciclo di certificazione.

#### Prima sorveglianza a 6 mesi dall'audit iniziale

In particolare, in relazione ai requisiti di cui ai p.ti 1 e 2 dello stesso § 5.6.3 del Regolamento Tecnico RT-12, si richiede che l'effettuazione della prima verifica avvenga a 6 (sei) mesi dall'audit iniziale (dalla conclusione dello stage 2). Il mancato rispetto del suddetto requisito (verifica effettuata oltre i sei mesi) dovrà essere validamente motivato e sottoposto al giudizio del Comitato per l'imparzialità dell'OdC. Tali registrazioni dovranno essere rese disponibili ad ACCREDIA, nel corso delle valutazioni.

Si conferma, altresì, la non applicabilità, durante il primo ciclo di certificazione, dei requisiti definiti nella Guida EA 7/05 nel caso di audit combinati, eccezion fatta per le definizioni. Pertanto, non sono ammesse riduzioni dei tempi per lo schema SCR, in occasione di audit combinati.

### **Applicabilità della Guida EA 7/05 - dal 2° triennio di certificazione**

Confermando quanto definito al § 5.6.3 del Regolamento Tecnico RT-12, in merito alla programmazione degli audit di sorveglianza e rinnovo relativi ai cicli di certificazione successivi al primo, si ritiene condivisibile l'applicazione dei requisiti della Guida EA 7/05 (Ottobre 2008) – relativa al calcolo dei giorni-uomo da effettuare durante gli audit combinati (definizione di audit combinato al § 3.1 della ISO 19011), a condizione che:

- Superata positivamente la Verifica di primo rinnovo della certificazione, l'Organismo di Certificazione effettui un riesame documentato sull'andamento del sistema di gestione per la salute e sicurezza dei lavoratori, dell'organizzazione a dimostrazione della maturità dello stesso (almeno sugli ultimi due anni);
- Non siano stati emessi rilievi che pregiudichino l'affidabilità della certificazione;
- Non esistano procedimenti penali in corso (di cui agli artt. 589 e 590 del codice penale), riferibili alla certificazione in oggetto;

- L'audit non abbia come finalità il trasferimento della certificazione da altro Organismo di Certificazione (transfert).

#### **Programma di audit - § 5.6.4 del Regolamento Tecnico RT-12**

Il programma di audit sui tre anni di certificazione deve essere definito al termine dello stage 2, considerando le evidenze raccolte sia in fase di stage 1 che di stage 2, entrambe rilevanti per confermare i parametri per la definizione del programma di audit quali: turni di lavoro, processi svolti nell'ambito di ciascun turno, stagionalità dei processi, fermate, grandi manutenzioni, cantieri attivi.

Il programma di audit deve considerare, ove applicabili:

- il turno notturno, che dovrà essere oggetto di audit da parte dell'Organismo di Certificazione durante tutte le verifiche effettuate nel periodo di validità della certificazione. Eventuali deroghe dovranno essere documentate e validamente motivate;
- le grandi fermate, che dovranno essere oggetto di audit da parte dell'Organismo di Certificazione, almeno 1 volta nel ciclo di certificazione. Eventuali deroghe dovranno essere documentate e validamente motivate.

#### **Attribuzione del settore EA / fascia di complessità/ criterio di ponderazione per il calcolo dei tempi di audit**

Si stabilisce che nel caso in cui la certificazione venga richiesta da organizzazioni con processi diversi e come tali attribuibili a settori EA diversi, il certificato dovrà essere attribuito a più settori EA. A titolo di esempio si riporta il caso di organizzazioni i cui processi sono principalmente attribuibili al settore EA 17, seppur un cospicuo numero di dipendenti sia coinvolto in attività di commercializzazione, pertanto attribuibili al settore EA 29a. Oppure il caso di società cooperative che erogano servizi sia di tipo socio-assistenziali come tali attribuibili al settore EA 38f, sia di igiene o ristorazione come tali attribuibili ai settori EA 35 o EA 30.

Qualora i processi afferiscano a macrosettori con differente livello di complessità, la durata dell'audit potrà essere definita attraverso il calcolo della media ponderata.

Dette motivazioni di definizione della durata degli audit rientrano nelle attività di riesame del contratto la cui conformità ai requisiti di accreditamento e la cui responsabilità restano in capo all'Organismo di Certificazione che dovrà mantenere e rendere disponibili ad ACCREDIA evidenze oggettive a supporto delle decisioni stesse.

Infine, si ribadisce che l'attribuzione del livello di complessità, nell'ambito di uno stesso settore EA di riferimento, può essere fatta anche tenendo in considerazione:

- i processi effettivamente svolti dall'organizzazione richiedente. Esempi si possono trovare se si considerano le sottoclassificazioni in settori EA riportate nell'RT-09, applicabili allo schema SGA (es. EA 17 suddivisibile in EA 17a ed EA 17b), e comunque se si considerano i settori EA 09, 36, 38;
- i turni di lavoro di un'organizzazione, valutando l'eventuale diversa entità dei rischi associati ai processi svolti nell'ambito di turni diversi. Si consideri che il turno notturno, specie quando in rotazione, rappresenta un aggravio notevole per la capacità di concentrazione e resistenza alla fatica del lavoratore, quindi, anche se condotto da un numero minore di persone non necessariamente deve condurre a riduzioni ingiustificate nelle metodiche di campionamento, né nei tempi di verifica.

#### **Programma per la certificazione di tutti i siti della medesima organizzazione - § 4.1.1.3 del Regolamento Tecnico RT-12 rev. 01**

Si riporta quanto formalizzato nel verbale di riunione del Comitato di Accreditamento settoriale ACCREDIA, riunitosi in data 5 Novembre 2009:

*"Il Comitato delibera la concessione della deroga a superare i 24 mesi per l'attuazione del programma di certificazione dei siti facenti capo allo stesso Datore di lavoro.*

*Dispone inoltre, in termini più generali, che ogni qual volta un Organismo accreditato per lo schema SCR intenda accogliere programmi di certificazione con tempi giustificatamente più lunghi rispetto ai 24 mesi, ne dia tempestiva comunicazione ad ACCREDIA".*

### **Trasferimento di una certificazione da altro Organismo di Certificazione, in possesso di accreditamento ACCREDIA**

Si conferma che la prassi operativa da adottare nei casi di subentro di un Organismo di Certificazione ad una certificazione rilasciata da un altro Organismo di Certificazione, prevede che l'Organismo di Certificazione subentrante sia responsabile di riesaminare preliminarmente al subentro, tutti i report relativi all'ultimo ciclo di certificazione a disposizione dell'organizzazione, e di conservare evidenze documentate a supporto delle proprie decisioni, mediante redazione di un apposito report di esame documentale scritto.

Nell'ambito di detta rivalutazione, l'Organismo di Certificazione dovrà accertarsi della chiusura di tutte le NC (gestionali e legislative) formalizzate da altro Organismo di Certificazione durante l'ultimo ciclo di validità della certificazione e decidere se procedere con l'effettuazione di una verifica on-site, la cui durata dovrà essere valutata dall' Organismo di Certificazione subentrante caso per caso.

Inoltre, si conferma che nei casi di subentro ad altro Organismo di Certificazione, ferma restando la data di scadenza della certificazione, la data iniziale riportata sul certificato rilasciato dall'Organismo di Certificazione subentrante, potrà corrispondere alla data di prima emissione della certificazione da parte del primo Organismo di Certificazione.

Si ritiene, infine, che tali tipologie di verifiche di transfer review non possano essere considerate valide quali audit per le Verifiche in Accompagnamento ACCREDIA nell'ambito di un iter di accreditamento iniziale, ovvero di estensione.

### **Possibilità di rilasciare un certificato ad un Gruppo**

Si conferma che un certificato rilasciato ad un Gruppo, coperto da accreditamento ACCREDIA, può essere emesso nell'ambito dello schema SCR, solo se tutte le ragioni sociali incluse nel gruppo sono certificate ai sensi della BS OHSAS 18001:2007, sotto accreditamento ACCREDIA. In tal caso, dovrà tuttavia essere emesso anche un certificato ai sensi della BS OHSAS 18001:2007 specifico per ciascuna ragione sociale.

### **Criticità del settore EA 28**

Si conferma la non applicabilità allo schema SCR dei requisiti dettati dal Regolamento Tecnico RT-05.

Si ribadisce che nell'ambito dello schema SCR gli Organismi di Certificazione debbano scegliere il numero e la tipologia di cantieri da verificare al fine di garantire il soddisfacimento del principio di rappresentatività qualitativa degli stessi.

L'Organismo di Certificazione deve garantire che il campione di cantieri scelto sia rappresentativo della totalità di rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, connessi con i processi inclusi nello scopo di certificazione.

Si conferma la necessità di prevedere anche la valutazione di cantieri mobili/temporanei. Questi sono da distinguere dalle cosiddette attività di cui all'art. 26 D. Lgs. 81/08, la cui valutazione e gestione è inclusa nell'ambito del DUVRI predisposti da ciascuna organizzazione.

Infine, si richiede che per garantire significatività dei cantieri oggetto di audit, gli stessi siano operativi al momento dell'audit.

In merito all'attribuzione del settore EA alle certificazioni rilasciate ai consorzi, operanti negli appalti pubblici, si rimanda a quanto stabilito con la ns. disposizione rif. DC2009UTD020 pubblicata sul sito web di ACCREDIA.

### **Responsabile di schema in Organismo**

Si ribadisce il ruolo fondamentale attribuito alla figura di Responsabile di schema dal Regolamento generale RG-01 al § 2.7.3. Qualora la persona incaricata non possieda le competenze di cui al § 2.7.3 del RG-01, si richiede alla stessa l'affiancamento di un Lead auditor certificato.

### **Certificato Prevenzione Incendi (CPI)**

Ai fini dell'adozione di un comportamento omogeneo da parte di tutti gli Organismi di Certificazione accreditati, si conferma l'applicabilità anche allo schema SCR dei requisiti prescritti al riguardo dal Regolamento Tecnico RT-09.

### **Applicabilità all'estero del Regolamento Tecnico RT-12**

Si ribadisce la non applicabilità all'estero dei requisiti definiti nel Regolamento Tecnico RT-12.

Tuttavia, le organizzazioni con sede in Italia, certificate con accreditamento ACCREDIA per lo schema SCR (ai sensi del Regolamento Tecnico RT-12), debbono mantenere tale conformità anche nel caso di siti o cantieri situati all'estero.

Per rilasciare certificazioni OHSAS 18001 all'estero, sotto accreditamento ACCREDIA, gli Organismi devono effettuare e documentare l'analisi preventiva della legislazione locale inerente alla salute e sicurezza dei lavoratori e inserire nel Gruppo di verifica ispettiva esperti tecnici competenti delle cogenze locali.

### **Qualifica degli auditor operanti nello schema SCR**

Stanti i requisiti definiti al § 4.2.2 dell'RT 12 rev.01, circa l'obbligatorietà da parte degli Organismi di Certificazione di incaricare auditor e Lead auditor certificati, si precisa che la valutazione delle competenze di settore è di responsabilità dell'Organismo di Certificazione, che dovrà qualificare e mantenere aggiornata la qualifica dei propri auditor secondo le regole definite dalla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021:2006 e dalla linea guida ISO 19011.


Ricordiamo, inoltre, che l'attività di auditing effettuata dall'auditor in addestramento (al fine di ottenere la qualifica), sotto la responsabilità di un Lead auditor certificato, non può essere considerata nel tempo impiegato ai fini del calcolo dei giorni-uomo di verifica.

Resta inteso che l'attività di auditing effettuata da un Lead auditor in addestramento, sotto la responsabilità di un Lead auditor certificato, è da considerarsi nel computo dei giorni-uomo di verifica.

### **Comunicazione, partecipazione e consultazione**

Si ribadisce agli Organismi l'importanza di certificare sistemi di gestione conformi a quanto prescritto al § 4.4.3.1 dello Standard BS OHSAS 18001:2007, che dà enfasi alla necessità di creare un sistema condiviso dai diversi livelli dell'organizzazione. Tale sistema di gestione, infatti, dovrà coinvolgere tutti nell'identificazione dei rischi, nella definizione degli obiettivi da perseguire, nella scelta delle modalità operative da adottare per la gestione delle emergenze, allo scopo di rendere consapevole ciascun lavoratore dell'importanza di adottare le procedure del sistema e i comportamenti prudenti per la salvaguardia della propria e altrui sicurezza nel contesto lavorativo.

Poiché i comportamenti prudenti ed orientati alla sicurezza hanno origine nella consapevolezza dei pericoli e dei conseguenti rischi, si evidenzia agli Organismi di Certificazione, accreditati per lo schema SCR, l'esigenza di definire un approccio standardizzato alle interviste alle Risorse Umane, non basato sulla sola esperienza degli Auditor operanti nello schema. In tal modo potrà essere garantita una valutazione sistematica e confrontabile nel tempo e nello spazio delle competenze reali delle Risorse Umane. A tal proposito si sottolinea che debbono essere intervistate sempre le Risorse Umane operanti sui processi, in un numero tale da garantire la rappresentatività delle stesse.



IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
(dr. ing. Alberto MUSA)